

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza 03/2026

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI	Presidente
Avv. Paolo CAPITELLI	Giudice
Avv. Massimo APRILE	Giudice

riunitosi il 2 aprile 2026 con la presenza del Procuratore Federale avv. Serena Imbriani, dell'avv.to Massimo Sfregola, difensore degli indagati, e dell'avv. Giampaolo Torselli per la Federazione Scacchistica Italiana, tutti in collegamento da remoto (Meet) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento nr. 12/2025 a carico del sig. Giuseppe Rinaldi, nonché in quelli riuniti nr. 01/2026 a carico della sig.ra Chirulli Marika, e nr. 02/2026 a carico del sig. Ciavarra Luigi, con atti di deferimento del Procuratore Federale in data 9 febbraio 2026

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1) Con atti del 9 febbraio 2026, il Procuratore Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 RGD FSI, nei procedimenti nr.12/2025, nr. 01/2026 e nr.02/2026, ha deferito i signori Giuseppe Rinaldi, Marika Chirulli e Luigi Ciavarra <<per avere, nella qualità di *Presidente e Consiglieri dell'organo deliberante del Comitato Regionale Puglia FSI, deliberato (delibera n. 30/2025 del 27 luglio 2025) e successivamente diffuso, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale, di un comunicato recante valutazioni e contenuti eccedenti le competenze dell'organo territoriale, consistiti in contenuti idonei a ledere la reputazione di un tesserato, alterando e amplificando il contenuto del provvedimento del Giudice Sportivo a lui riferito e introducendo, senza base normativa e al di fuori delle competenze dell'organo, una "dichiarazione di non gradimento" della partecipazione del tesserato alle manifestazioni regionali, in esecuzione della delibera del Comitato Regionale n. 30/2025 (riunione del 27 luglio 2025).*>>.

2) Fissata udienza da remoto per il 2 aprile 2026, si costituiva, in data 30.3.2026, quale difensore degli incolpati, l'avv. Massimo Sfregola, il quale chiedeva preliminarmente la riunione dei tre procedimenti nr. 12/25, 1/26 e 2/26, nonché il proscioglimento degli incolpati, o, in via gradata, la irrogazione della sanzione del minimo edittale

(ammonizione).

Con atto del 17 marzo 2026, aveva depositato intervento ex art. 79 CGS, la Federazione Scacchistica Italiana a mezzo dell'avv. Giampaolo Torselli, senza formulare richieste.

In data 30.3.2026, col patrocinio dell'avv. Massimo Sfregola, avevano depositato atto di intervento anche alcune Associazioni scacchistiche pugliesi, chiedendo l'archiviazione dei procedimenti.

All'udienza del 2 aprile 2026, il Tribunale, su concorde richiesta delle parti presenti, disponeva la riunione dei procedimenti nr.01/2026 e nr. 02/2026, a quello recante nr. 12/2025, per connessione oggettiva e soggettiva. Riservava la decisione sull'ammissibilità degli interventi spiegati dalle Associazioni all'esito della discussione.

Il Procuratore federale, in applicazione degli articoli 3, comma 1, RGD FSI (doveri e obblighi generali), in relazione agli artt. 2 (dichiarazioni lesive), 6 (principio di non discriminazione) e 7 (divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (principio di lealtà), nonché dell'art. 34, commi 1 e 2, RGD FSI, richiamati nell'atto di deferimento, chiedeva l'irrogazione agli incolpati Giuseppe Rinaldi, Marika Chirulli e Luigi Ciavarra, della sanzione della deplorazione. L'avv. Torselli, per la Federazione Scacchistica Italiana, si rimetteva alla decisione del Tribunale. L'avv. Sfregola, difensore di Giuseppe Rinaldi, Marika Chirulli e Luigi Ciavarra, si riportava al contenuto della memoria di costituzione, chiedendo il proscioglimento di tutti gli incolpati.

Il Procuratore Federale, avv. Serena Imbriani precisava che l'iscrizione nel Registro dei procedimenti presso la Procura federale è avvenuto in data 11.12.2025 per Rinaldi, e in data 14.1.2026 per Chirulli e Ciavarra.

Il Tribunale Federale, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 80, 6° comma e seguenti del RGD della FSI, dichiarava inammissibili gli interventi spiegati dalle Associazioni scacchistiche pugliesi indicate nell'atto di intervento, per carenza di interesse qualificato alla partecipazione al procedimento disciplinare; dichiarava la responsabilità degli incolpati, signori Rinaldi Giuseppe, Chirulli Marika e Ciavarra Luigi, per i fatti contestati nell'atto di deferimento del 9.2.2026; visti ed applicati gli artt. 3, 24, 27, 34 5° comma irrogava agli stessi la sanzione della ammonizione.

Ai sensi dell'art. 80 comma 7 del RGD, stante la particolare complessità della controversia, fissava il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art.34 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16.12.2015, disciplina l'intervento del terzo nei procedimenti dinanzi al Tribunale Federale, e dispone che *“Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.”* Questa disposizione, applicabile anche ai procedimenti dinanzi alla Federazione Scacchistica Italiana, deve essere letta tenendo conto della natura del procedimento disciplinare, quale quello in esame, caratterizzato dalla tipicità delle parti, individuate nel Procuratore federale e nel soggetto deferito. La struttura chiusa del procedimento disciplinare appare ontologicamente incompatibile con l'ammissibilità di interventi di terzi, quali le Associazioni scacchistiche che hanno spiegato intervento volontario *ad adiuvandum*, rappresentando l'esistenza di un interesse diffuso alla tutela dell'attività agonistica regionale, che sarebbe pregiudicata da un'eventuale sanzione ai soggetti deferiti, componenti del Comitato regionale Pugliese. Si tratta, come è evidente, di un interesse meramente riflesso, non diretto né direttamente inciso dall'esito del procedimento disciplinare, che non investe le Associazioni di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale, come richiesto dal richiamato art. 34 del CGS.

L'intervento spiegato deve pertanto dichiararsi inammissibile per carenza di un interesse qualificato alla partecipazione al procedimento disciplinare.

La partecipazione della Federazione Scacchistica Italiana, che si è costituita in giudizio, si ritiene ammissibile, tenuto conto che la partecipazione non viene qualificata quale intervento *ad adiuvandum* o *ad opponendum* (da ritenere inammissibile in ossequio al principio della separazione delle funzioni) e che l'interesse rappresentato risiede nell'essere la FSI soggetto istituzionale della giustizia sportiva e che il procedimento disciplinare investe comportamenti posti in essere da componenti di un Comitato Regionale della FSI. Prima dell'esame del merito del procedimento, il Tribunale ritiene che i termini per lo svolgimento delle indagini e per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale, previsti dall'art. 92 del regolamento Giustizia e Disciplina della FSI, siano stati rispettati. A seguito delle precisazioni fornite in udienza dal Procuratore

Federale, che il Tribunale, in mancanza di formale contestazione, ritiene veritiere, l'iscrizione nel registro dei procedimenti è avvenuta per Rinaldi in data 11.12.2025 e per Chirulli e Ciavarra in data 14.1.2026. L'avvio del procedimento disciplinare con atto di deferimento del 9.2.2026 appare pertanto rispettoso dei termini di cui all'art.92 3 comma del RGD (Svolgimento delle indagini).

Il Tribunale ritiene che debba essere riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti.

I fatti contestati trovano origine in un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale a carico di Duilio Collutiis, a seguito di un episodio verificatosi il 6.7.2025 durante un torneo a Matino (LE). Il procedimento è stato definito con sentenza nr. 15/2025, con la quale il Giudice Sportivo Nazionale, in persona dell'avv. Michele Leone, comminava a Collutiis la sanzione dell'ammonizione, ritenendolo responsabile dei fatti contestati (aggressione verbale e fisica ad uno degli organizzatori del torneo). Il Comitato Regionale pugliese della FSI, con la partecipazione ed il voto dei consiglieri oggi deferiti, con delibera nr.30/2025 del 27 luglio 2025, pubblicata sul proprio sito istituzionale, dichiarava il tesserato Duilio Collutiis soggetto indesiderato, richiamando la decisione del Giudice Sportivo, e dichiarava altresì che la partecipazione dello stesso alle manifestazioni scacchistiche in Puglia non è gradita.

Il Tribunale condivide pienamente le motivazioni che accompagnano gli atti di deferimento del Procuratore Federale, nei confronti dei componenti del Comitato Regionale che hanno partecipato e contribuito ad emanare quella delibera del 27.7.2025. Sulla base del principio generale che la responsabilità, di natura disciplinare in questo caso, è personale e non può essere schermata dalla partecipazione ad un organo collegiale o dalla unanimità della decisione assunta, la prima preliminare considerazione è che la delibera in questione sia stata assunta "*ultra vires*", non appartenendo al Comitato Regionale, come correttamente rilevato negli atti di deferimento, "*alcun potere di introdurre, in via autonoma e al di fuori del procedimento disciplinare tipico, misure equivalenti o assimilabili a limitazioni della partecipazione dei tesserati alle manifestazioni federali*", una sorta di sanzione accessoria atipica, totalmente al di fuori delle competenze e dei poteri di un organismo di natura meramente amministrativa e territoriale.

La responsabilità disciplinare, tuttavia, non discende automaticamente dalla mera illegittimità dell'atto, ma dalla riconducibilità della condotta alla violazione di specifici doveri. Nel caso di specie, viene in rilievo la violazione dei doveri generali di lealtà e

correttezza. L'aver deliberato non solo in assenza di potere, ma anche in un contesto in cui un altro organo federale (il Giudice sportivo) si era già pronunciato, deve essere interpretato come un comportamento complessivamente non corretto verso l'ordinamento di appartenenza, i suoi organi e i suoi tesserati, integrando così un'autonoma fattispecie di illecito disciplinare. La delibera del Comitato regionale, quindi, non solo è illegittima per incompetenza, ma va valutata come consapevolmente lesiva dell'autorità di altri organi federali. Inoltre, la qualificazione della posizione del soggetto interessato quale “*indesiderato*” e la cui partecipazione a tornei pugliesi è considerata “*non gradita*” è priva di fondamento regolamentare, ed appare totalmente al di fuori delle funzioni “*di vigilanza e tutela dell'immagine del movimento scacchistico pugliese*” richiamate nelle difese degli indagati. Come rilevato negli atti di deferimento, la delibera del Comitato Regionale Pugliese e la sua pubblicazione sul sito istituzionale hanno amplificato volutamente ed arbitrariamente la portata della decisione del Giudice Sportivo, introducendo un giudizio di disvalore personale con un invito esplicito ed atipico alle Associazioni territoriali a non consentire la partecipazione di Collutiis, alle manifestazioni scacchistiche organizzate in Puglia.

La rilevanza disciplinare del comportamento degli incolpati risiede quindi nella partecipazione alla delibera, emanata consapevolmente al di fuori degli ambiti della propria competenza istituzionale, ed alla successiva diffusione del comunicato, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e rispetto della dignità e della reputazione di un tesserato, e in violazione dei doveri di corretto esercizio della propria funzione istituzionale.

Il Tribunale, pertanto, ritiene i signori Giuseppe Rinaldi, Marika Chirulli e Luigi Ciavarra, responsabili dei comportamenti loro ascritti, ritenuti gli stessi in contrasto con i principi di lealtà e correttezza previsti dall'art. 3 comma 1 (doveri e obblighi generali) e dall'art. 34 (dichiarazioni lesive), e, considerato il comportamento complessivamente tenuto, ritiene equo irrogare loro la sanzione minima dell'ammonizione, prevista dall'art.24 e dall'art. 27 RGD.

PQM

Il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 80, 6° comma e seguenti RGD FSI, così provvede:

- Dichiarare inammissibili gli interventi spiegati dalle Associazioni scacchistiche pugliesi indicate nell'atto di intervento, per carenza di interesse qualificato alla partecipazione al procedimento disciplinare

- Dichiara la responsabilità degli incolpati, signori Rinaldi Giuseppe, Chirulli Marika e Ciavarra Luigi, per i fatti contestati nell'atto di deferimento del 9.2.2026; visti ed applicati gli artt. 3, 24, 27, 34 5° comma irroga agli stessi la sanzione della ammonizione.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 2 -13 aprile 2026

Avv. Sergio LIMONGELLI

Avv. Paolo CAPITELLI

Avv. Massimo APRILE